



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, giovedì 14 novembre 2013

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Via Nazario Sauro 9, 09123 CAGLIARI  
Tel. 070 6061 - Fax 070 6064440 – Sito Internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: [pres.buras@regione.sardegna.it](mailto:pres.buras@regione.sardegna.it)



Foto: Casula Matteo

Urzulei, cuile Sedda Arbacas

### SOMMARIO

Indice.....2

#### PARTE PRIMA

Leggi regionali.....5  
Regolamenti e decreti.....10  
Deliberazioni.....33  
Determinazioni dei dirigenti.....35

Sentenze, ricorsi e ordinanze.....48

#### PARTE SECONDA

Avvisi e comunicati.....53

## Indice

### Parte prima

#### Leggi regionali

Legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1....pag. 5

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

##### Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

###### n. 1969/DecA/68 del 29 ottobre 2013

L.R. 14.03.1994 n. 12, artt. 15 e 18 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13 del 01.10.2013 avente ad oggetto "L.R. 14.3.1994 n. 12, artt. 15 e 18. Autorizzazione all'alienazione di terreni siti nel Comune di Baunei e sui quali insiste il diritto di uso civico".....pag. 10

###### n. 1970/DecA/69 del 29 ottobre 2013

Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13, e alla Deliberazione della G.R. n. 37/7 del 6.9.2011 – Direttive per la seconda e terza annualità..... pag. 11

###### n. 1991/DecA/73 del 07 novembre 2013

L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 e Deliberazione G.R. n. 33/56 del 8.8.2013. Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura. Atto di indirizzo.....pag. 11

##### Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

###### n. 33 del 04 novembre 2013

Decreto Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 16 del 25.06.2013 – Commissione regionale per le dipendenze patologiche – Modifica composizione.. pag. 13

##### Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

###### n. 7242/234 del 09 agosto 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.....pag. 14

###### n. 255/7911 del 12 settembre 2013

Bilancio regionale 2013 – Iscrizione della somma di euro 588.055,00 in conto del capitolo di entrata EC231.020 - U.P.B. E231.022 e nei capitoli di spesa SC01.0740 per euro 323.430,25, SC01.0764 per euro 176.416,50 e SC01.0753 per euro 88.208,25 – U.P.B. S01.04.002. Assegnazione fondo premialità per il funzionamento del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali.....pag. 17

###### n. 256/8041 del 16 settembre 2013

Rettifica al D.A. n. 140/5510 del 21.06.2013 concernente: Bilancio regionale 2013 – Iscrizione della somma di euro 33.388,00 in conto dei capitoli EC421.367 - U.P.B. E421.013 e SC05.0039 - U.P.B. S05.01.002, e della somma di euro 22.270,00 in conto degli istituendi capitoli EC235.026 -

U.P.B. E235.001 e SC05.5027 - U.P.B. S05.01.001. Progetto: Acquisizione e diffusione defibrillatori automatici esterni (DAE) sul territorio. Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio nel conto residui dei capitoli SC05.0039 - U.P.B. S05.01.002 e SC05.5028 - U.P.B. S05.01.001 - Importo euro 35.867,00. - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione generale della Sanità. ....pag. 17

###### n. 8064 del 16 settembre 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.....pag. 18

###### n. 258/8068 del 17 settembre 2013

Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio in attuazione dell'articolo 3, comma 34, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 ed in applicazione dell'articolo 12 della L.R. 23 maggio 2013, n. 13 – Fondo Unico PO FESR 2007/2013 – Asse I – Contributo AVCP relativo alla gara "Servizi complementari centri @ll-in" Centro Regionale di Programmazione Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione..... pag. 21

###### n. 259/8069 del 17 settembre 2013

Bilancio regionale 2012 – SIOPE - Variazioni di bilancio a seguito di riprogrammazione di assegnazioni statali ai sensi degli articoli 9 e 15 della L.R. 23 maggio 2013, n. 13 – U.P.B. S05.03.004. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.....pag. 21

###### n. 260/8072 del 17 settembre 2013

Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio in applicazione dell'articolo 21 della L.R. 23 maggio 2013, n. 13. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.....pag. 21

###### n. 8098/261 del 17 settembre 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.....pag. 22

###### n. 8984/283 del 04 ottobre 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.....pag. 25

###### n. 9144/286 del 07 ottobre 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.....pag. 27

###### n. 9151/287 del 07 ottobre 2013

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza

euro compatibile.....pag. 29

#### **n. 9428/294 del 11 ottobre 2013**

Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza euro compatibile.....pag. 31

#### **Assessorato Turismo, artigianato e commercio**

##### **n. 26 del 31 ottobre 2013**

L.R. 18 maggio 2006, n. 5 art. 36 incentivi in favore dei Centri Commerciali Naturali. Apertura termine iniziale e finale di presentazione istanze.....pag. 33

## **Deliberazioni**

### **Giunta regionale**

#### **n. 14/4 del 28 marzo 2013**

Procedura di Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'intervento "Esercizio di cava per riqualificazione agraria con produzione di inerti e sabbie "Sos Coroneddos", Comune di Codrongianos (SS)". Proponente: Società Eredi Manghina Salvatore S.r.l.....pag. 33

## **Determinazioni dei dirigenti**

### **Presidenza della Regione**

Direzione generale della presidenza  
Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta

#### **n. 1034 del 28 ottobre 2013**

Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. Associazione "Sarda Ambiente Sinnai", con sede in Sinnai. Nomina guardia zoofila sig. Salvatore Montis.....pag. 35

#### **n. 1035 del 28 ottobre 2013**

Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. Associazione di Protezione Civile e Vigilanza Ambientale "Santa Gilla" - Cagliari. Nomina guardia zoofila sig. Raffaele Saba (decreto nomina guardia particolare giurata Prefetto provincia di Oristano).....pag. 35

#### **n. 1036 del 28 ottobre 2013**

Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. "Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna Onlus - Arpans", con sede in Olbia. Nomina guardia zoofila sig. Stefano Usai.....pag. 36

### **Presidenza della Regione**

Direzione generale della presidenza  
Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità

#### **n. 1045 del 04 novembre 2013**

L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. "Associazione Centro Studi Problematiche Territoriali (C.S.P.T. Italia)".....pag. 36

### **Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  
Servizio sviluppo locale

#### **n. 19490/737 del 04 novembre 2013**

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". PSL GAL Ogliastra. Misura 413 - Azione di Sistema n. 2 "Marketing

territoriale". Progetto: "Materiali Promozionali – 1^ Annualità". Approvazione della domanda di aiuto.....pag. 36

#### **n. 19493/738 del 04 novembre 2013**

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". PSL GAL Ogliastra. Misura 413 - Azione di Sistema n. 2 "Marketing territoriale". Progetto: "Video e Film". Approvazione della domanda di aiuto.....pag. 36

### **Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  
Servizio pesca e acquacoltura

#### **n. 19699/746 del 06 novembre 2013**

Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona denominata "Capo San Marco". .....pag. 37

### **Assessorato Difesa dell'ambiente**

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

#### **n. 23196/1034 del 18 ottobre 2013**

Collegamento terrestre MT in corrente continua tra stazione SAPEI di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana di Castelsardo, Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Castelsardo. Proponente "Terna Rete Italia SpA". Procedimento di valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/97e s.m.i.....pag. 41

### **Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica**

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

#### **n. 1160 del 19 giugno 2013**

Sdemanializzazione di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis", sito nel Comune di Maracalagonis distinto in catasto al Foglio 2, particella 1618, di mq. 14, Foglio 2 particella 1620 di mq. 05.....pag. 41

#### **n. 2209 del 05 novembre 2013**

Sdemanializzazione di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis", sito nel Comune di "Maracalagonis" distinto in catasto al Foglio 2 particella 1617 di mq. 1,00.....pag. 41

### **Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica**

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari

#### **n. 2196 del 04 novembre 2013**

Sdemanializzazione finalizzata alla vendita di due tratti di terreno siti in Bonorva località "Ziu Pinna", di mq 164 e 593, distinti nel catasto terreni al foglio 63 e, rispettivamente, al mappale 387 ed al mappale 389, e conseguente loro inserimento nel conto del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna.....pag. 42

### **Assessorato Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale**

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
Servizio della governance della formazione professionale

**n. 49781/7784/F.P. del 05 novembre 2013**

Avviso Pubblico "EFESTO" per la formazione delle persone con disabilità formalmente riconosciuta. Approvazione Avviso e allegati.....pag. 42

**Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport**

**Direzione generale della pubblica istruzione**

**Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario**

**n. 404/7342 del 11 ottobre 2013**

L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) come modificata e integrata dal comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. Contributi per l'abbattimento dei costi del fitto-casa. Nuove Assegnazioni. Anno Accademico 2012/13 Modifica delle graduatorie definitive approvate con determinazione n. 352/6293 del 6.9.2013. Importo complessivo € 1.075.425,69. Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB S02.01.009, Codice bilancio 10603, codice gestione 1632.....pag. 42

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**

**Direzione generale del turismo, artigianato e commercio**

**Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore**

**n. 1337 del 23 ottobre 2013**

L.R. 18.12.2006, n. 20 - Registro regionale delle Guide Turistiche (GT) Rinnovo.....pag. 43

**n. 1364 del 25 ottobre 2013**

Rettifica al Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche – L.R. 20/2006.....pag. 44

**n. 1366 del 25 ottobre 2013**

Rettifica al Registro Regionale delle Guide turistico sportive – Operatori del turismo subacqueo – Guide Subacquee – L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006.....pag. 45

**n. 1367 del 25 ottobre 2013**

Rettifica al Registro regionale delle Guide turistico sportive – Operatori del turismo subacqueo – Istruttori Subacquei –

L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006.....pag. 45

**n. 1420 del 07 novembre 2013**

L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo. Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione Subacquea – Iscrizioni.....pag. 46

**n. 1428 del 08 novembre 2013**

L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide turistico sportive. Istruttori Subacquei - Iscrizioni - Pintus Maximilian – n. 920.....pag. 47

**Sentenze, ricorsi e ordinanze****Ricorsi****Corte Costituzionale****n. 93 del 10 ottobre 2013**

Ricorso n. 93 depositato il 10 ottobre 2013.....pag. 48

**n. 95 del 14 ottobre 2013**

Ricorso n. 95 depositato il 14 ottobre 2013.....pag. 52

**Parte seconda****Avvisi e comunicati****Avvisi****Presidenza della Regione**

**Direzione generale della presidenza**

**Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità**

Estratto avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna – Annualità 2013.....pag. 53

## Parte prima

### Leggi regionali

#### Legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1

Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

#### Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna

##### Capo I

##### Sistema elettorale regionale

##### Art. 1

##### Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.

5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.

6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13.

7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:

a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;

b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

##### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;

b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;

c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;

d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;

e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;

f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

##### Art. 3

##### Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

## Art. 4

## Liste circoscrizionali

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.

3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all'unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.

5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

## Art. 5

## Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

## Art. 6

## Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

## Art. 7

## Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

## Art. 8

## Elezioni primarie

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

## Art. 9

## Espressione del voto

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

## Capo II

## Attribuzione dei seggi

## Art. 10

## Determinazione dei risultati circoscrizionali

1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:

- a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
- b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
- c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
- d) a cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

#### Art. 11

##### Proclamazione del presidente

1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 10, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.

2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al quale viene riservato un seggio ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

#### Art. 12

##### Soglia di sbarramento – Esclusioni

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 11, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall'articolo 1, comma 7.

#### Art. 13

##### Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 12, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 5, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:

- a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
- b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.

4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i due attribuiti ai sensi dell'articolo 11.

5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 16.

6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

#### Art. 14

##### Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

- a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il

risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

#### Art. 15

##### Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

#### Art. 16

##### Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

#### Art. 17

##### Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).

5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:

a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;

b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.

6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente



proclamato eletto si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

#### Art. 18

##### Riserva di un seggio per circoscrizione

1. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.

2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.

4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

#### Art. 19

##### Proclamazione dei consiglieri

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:

a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

#### Art. 20

##### Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di

mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17.

#### Art. 21

##### Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.

2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

## Capo III

## Norme transitorie

## Art. 22

Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.

3. Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 2013

Cappellacci

*Nota della redazione:*

*Sul BURAS - Parte I e II - n. 40 del 5 settembre 2013 è stato pubblicato il testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, in data 28 agosto 2013, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, recante "Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)", oggi legge regionale statutaria n. 1 del 12 novembre 2013, sopra riportata.*

## Regolamenti e decreti

## Decreti

## Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

## Decreto

n. 1969/DecA/68 del 29 ottobre 2013

**L.R. 14.03.1994 n. 12, artt. 15 e 18 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13 del 01.10.2013 avente ad oggetto "L.R. 14.3.1994 n. 12, artt. 15 e 18. Autorizzazione all'alienazione di terreni siti nel Comune di Baunei e sui quali insiste il diritto di uso civico".**

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 avente ad oggetto "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928;

VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1994 n. 12 avente ad oggetto "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda" e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 21/5 del 5.6.2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i.";

VISTO il proprio decreto n. 953/Dec/A 53 del 31.07.2013 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i." – Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici."

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 01.10.2013 con la quale si autorizza,

secondo le modalità e le prescrizioni in essa previste, l'alienazione degli immobili siti nel Comune di Baunei e distinti in catasto foglio 51 mappale 177, foglio 32 mappale 16, foglio 37 mappale 11, foglio 37 mappale 13, foglio 46 mappale 11 e foglio 62 mappale 61 tutti dell'estensione di 65 mq e contestualmente si dà mandato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 18 della L.R. n. 12/1994, all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di provvedere con apposito decreto a dichiarare l'intervenuta autorizzazione all'alienazione degli immobili indicati;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

Decreta

ART. 1 E' autorizzata l'alienazione degli immobili siti nel Comune di Baunei e distinti in catasto foglio 51 mappale 177, foglio 32 mappale 16, foglio 37 mappale 11, foglio 37 mappale 13, foglio 46 mappale 11 e foglio 62 mappale 61 tutti dell'estensione di 65 mq, con le seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994, il prezzo dell'alienazione, così come individuato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Baunei n. 39 del 20.12.2012 dovrà, dallo stesso Comune, essere destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;

- ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12 /1994, il termine entro il quale devono essere realizzate le finalità per le quali è autorizzata l'alienazione viene stabilito in quattro anni dalla stipulazione del relativo contratto di alienazione e che in difetto le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato, in caso di alienazione del bene nel biennio successivo, il diritto di prelazione.

- ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/1994, tali clausole (inerenti la retrocessione di diritto e il diritto di prelazione) sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione e i beni eventualmente acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio di prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.

ART. 2 Il presente Decreto è trasmesso al Comune di Baunei che provvederà, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 12 del 14 marzo 1994, alla sua pubblicazione per almeno 15 giorni nel proprio Albo Pretorio.

ART. 3 Il presente Decreto è pubblicato, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 12 del 14 marzo 1994, sul Buras e sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sardo,

ricorso alla Giunta Regionale; è ammesso, altresì per i profili di propria competenza, ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ed infine è ammesso ricorso al Commissario Regionale per gli usi civici della Sardegna.

Cherchi

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Estratto Decreto

n. 1970/DecA/69 del 29 ottobre 2013

**Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13, e alla Deliberazione della G.R. n. 37/7 del 6.9.2011 – Direttive per la seconda e terza annualità.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

Art. 1 L'Agenzia ARGEA è autorizzata ad emanare apposito avviso e le relative disposizioni per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la seconda e terza annualità (campagna 2012/2013 e 2013/2014) dei beneficiari ammessi all'aiuto per la campagna 2011/2012.

Art. 2 Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione previsti nel presente decreto si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nei cap. SC06.1059 e SC06.1060 - C.D.R. 00.06.01.03 UPB S06.04.011 del Bilancio 2013 – codice siope 1053 in esecuzione dell'art. 13, "Sostegno al comparto cerealicolo" (legge Regionale n. 15 del 17 novembre 2010).

Art. 3 Il presente atto è trasmesso per la pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cherchi

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale

Decreto

n. 1991/DecA/73 del 07 novembre 2013

**L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 e Deliberazione G.R. n. 33/56 del 8.8.2013. Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura. Atto di indirizzo.**

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTO il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura", pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;

VISTO il Decreto del Presidente n. 52 del 14.3.2013 prot. n. 6970, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale e del Vicepresidente della Regione" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

VISTA la L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41, che dispone la stipula di accordi quadro pluriennali con le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e delle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, al fine di garantire l'erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la delibera di G.R. 33/56 del 8.8.2013 con cui si è disposto di autorizzare la spesa di euro 600.000, a valere sulle risorse di cui alla deliberazione G.R. n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, già giacenti presso l'Agenzia Argea Sardegna, per la realizzazione dell'intervento richiamato di cui sopra e, in particolare, per la concessione dei contributi a fondo perduto alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative e alle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative per la realizzazione di programmi biennali per attività di assistenza finalizzata a garantire un sistema di supporto tecnico agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO l'allegato alla Delib.G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 recante Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi alle articolazioni regionali

del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e alle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, per la realizzazione dei programmi di assistenza al settore pesca e acquacoltura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41;

DATO ATTO che la Delib.G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 dispone di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per tutti gli eventuali ulteriori atti di indirizzo all'Agenzia Argea Sardegna necessari per l'attuazione dell'intervento e l'erogazione dei fondi ai soggetti attuatori;

RITENUTO opportuno dare mandato ad Argea Sardegna affinché siano avviate con tempestività le procedure per la pubblicazione dell'Avviso pubblico previsto dalle Linee Guida approvate con Delib.G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 (art. 5 delle Linee Guida);

VISTA la richiesta presentata in data 10.10.2013 dalle Associazioni di categoria interessate;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare le modalità di presentazione della domanda con riferimento a dati non rilevanti per la determinazione dell'importo del contributo e consentire una maggiore celerità delle procedure istruttorie, precisare che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, punto primo delle Linee Guida possa riportare, per ciascuna impresa associata all'organismo richiedente, il numero di soci (piuttosto che l'elenco nominativo dei soci);

Decreta

ART. 1 Di dare mandato ad Argea Sardegna affinché siano avviate con tempestività le procedure per la pubblicazione dell'Avviso previsto dalle Linee Guida recanti "Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e alle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, per la realizzazione dei programmi di assistenza al settore pesca e acquacoltura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41", approvate con Deliberazione della G.R. n. 33/56 del 8.8.2013;

ART. 2 Di stabilire, quale indirizzo per l'attuazione dell'intervento, che l'Avviso dovrà prevedere che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, punto primo delle Linee Guida possa riportare, per ciascuna impresa associata all'organismo richiedente, il numero di soci in alternativa all'elenco nominativo dei soci.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito

internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cherchi

### Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

#### Decreto

n. 33 del 04 novembre 2013

**Decreto Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 16 del 25.06.2013 – Commissione regionale per le dipendenze patologiche – Modifica composizione.**

L'Assessore

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 ("Statuto Speciale per la Sardegna") e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 ("Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali");

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 ("Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione") e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ("Riordino della disciplina in materia sanitaria") e successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che, con Deliberazione del 12 febbraio 2013, n. 9/13, la Giunta regionale ha istituito la Commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP), la quale dovrà:

- individuare idonee modalità di condivisione dei contributi e delle valutazioni inerenti la riorganizzazione dell'assistenza;

- esaminare il dettaglio delle problematiche emergenti in materia di dipendenze al fine di prevedere allo sviluppo di nuove strutture e di nuove forme assistenziali;

- individuare i percorsi più idonei al fine di ottenere una progressiva riduzione dei posti letto non più indispensabili;

- definire gli indicatori necessari per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata e per la verifica dell'efficacia dei percorsi terapeutici;

- analizzare la capacità delle strutture regionali di rispondere al meglio alle mutevoli esigenze dei pazienti affetti da dipendenze patologiche per proporre soluzioni migliorative e/o innovative dei servizi;

- esaminare le criticità emergenti nelle realtà locali;

- definire linee guida e buone prassi volte a garantire il miglioramento continuo, l'omogeneità nell'assistenza e la comparabilità delle strutture

sanitarie di trattamento delle dipendenze patologiche;

- esprimere una valutazione preventiva sull'invio di pazienti in strutture extra regionali;

VISTO l'art. 1 del decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 16 del 25.06.2013 con il quale si è provveduto a definire come di seguito rappresentato la composizione della Commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP):

- dal direttore del Servizio regionale responsabile delle dipendenze patologiche;

- dal responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche;

- in qualità di rappresentanti dei SerD delle Aziende sanitarie locali:

- Dott. Salvatore Carai – Responsabile del Ser. D. dell'Asl n. 2 di Olbia;

- Dott. Massimo Diana – Responsabile del Ser. D. 2 Via Liguria - Asl n. 8 di Olbia;

- In qualità di rappresentanti del Coordinamento delle comunità per il recupero dei tossicodipendenti e per i minori in difficoltà (CCS) operanti in Sardegna:

- Don Angelo Pittau dell'Associazione Madonna del Rosario;

- Dott.ssa Giovanna Grillo della Comunità Casa Emmaus;

- sia integrata, qualora necessario e previa specifica determinazione del direttore del servizio regionale competente in materia di dipendenze patologiche, con la nomina di ulteriori soggetti dotati di specifiche competenze tecniche;

PRESO ATTO che con nota del 15.10.2013 il Coordinamento delle Comunità Sarde ha comunicato che, nella riunione del 25.09.2013 si è proceduto all'elezione del nuovo Presidente nella persona di Don Carlo Follesa che pertanto prenderà il posto del precedente Presidente Don Angelo Pittau quale rappresentante dello stesso Coordinamento presso la Commissione Regionale per le Dipendenze Patologiche;

PRESO ATTO che con la medesima nota del 15.10.2013 il Coordinamento delle Comunità Sarde ha comunicato che resta fermo il nominativo della dott.ssa Giovanna Grillo quale altro rappresentante del Coordinamento presso la Commissione Regionale per le Dipendenze Patologiche

Decreta

- che l'art. 1 del proprio decreto n. 16 del 25.06.2013 sia così modificato:

ART. 1 - che la Commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP), istituita con Deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 9/13 sia presieduta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e/o da un suo delegato e sia composta:

- dal direttore del Servizio regionale responsabile delle dipendenze patologiche;
- dal responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche;
- in qualità di rappresentanti dei Ser D delle Aziende sanitarie locali:
  - Dott. Salvatore Carai – Responsabile del Ser. D. dell'Asl n. 2 di Olbia;
  - Dott. Massimo Diana – Responsabile del Ser. D. 2 Via Liguria - Asl n. 8 di Olbia;
  - In qualità di rappresentanti del Coordinamento delle comunità per il recupero dei tossicodipendenti e per i minori in difficoltà (CCS) operanti in Sardegna:
    - Don Carlo Follesa Presidente del Coordinamento delle Comunità Sarde;
    - Dott.ssa Giovanna Grillo della Comunità Casa Emmaus;
    - sia integrata, qualora necessario e previa specifica determinazione del direttore del servizio regionale competente in materia di dipendenze patologiche, con la nomina di ulteriori soggetti dotati di specifiche competenze tecniche;

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.

De Francisci

#### Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

##### Decreto

n. 7242/234 del 09 agosto 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17.06.2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la richiesta della Direzione generale del Lavoro prot. n. 31217 del 03/07/2013 successivamente integrata con nota prot. n. 7017 del 02/08/2013, con le quali si richiede l'aumento di disponibilità del plafond di competenza finanziaria di euro 134.746.581,25 e del plafond di competenza eurocompatibile di euro 185.657.803,82 per far fronte a vincolanti impegni e liquidazioni improcrastinabili in materia di POR FSE, emolumenti personale ex SCICA, Cesil e Csl, LSU, ammortizzatori sociali, spese funzionamento CRRFP;

VISTA la richiesta della Direzione generale del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 5331 del 30/07/2013 con la quale si richiede l'aumento del plafond di competenza finanziaria per la costituzione del Fondo di Finanza Inclusiva per euro 5.000.000 e successiva nota prot. n. 5341 del 30/07/2013 integrata con nota prot. n. 5574 del 06/08/2013 con le quali si richiede l'aumento del plafond di competenza finanziaria di ulteriori euro 25.000.000 per consentire di poter procedere all'impegno di spese urgenti e indifferibili quali il programma di interventi "Opere pubbliche cantierabili", le spese di funzionamento annuale della società in house BIC Sardegna Spa e il finanziamento della Ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna così come previsto con DGR 29/3 del 24/07/2013;

VISTA la richiesta della Direzione generale della Presidenza prot. n. 6876 del 01/08/2013 con la quale si richiede l'aumento dei plafond di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile rispettivamente per euro 7.016.470,82 ed euro 12.395.101,16 perché venga consentita tra l'altro

l'adozione dei provvedimenti di impegno e pagamento relativi al trasferimento dell'intero stanziamento previsto per l'Ente Sardegna Ricerche e per la Società Fase 1, per il servizio elettorale volontariato e pari opportunità e per le politiche di riduzione di CO2-Green Economy;

VISTA la richiesta della Direzione generale dei Lavori Pubblici prot. n. 1447/Gab del 8.8.2013 con la quale si richiede l'aumento del plafond di competenza euro compatibile per euro 42.000.000 necessari per l'adozione dei provvedimenti di pagamento relativi alla ricapitalizzazione della società Abbanoa SpA;

CONSTATATA l'indifferibile esigenza di consentire la spesa necessaria al fine di dare risposta ai vari ed importanti bisogni sociali e di sostegno alle attività produttive;

RITENUTO di dover provvedere a incrementare il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile dell'Assessorato del Lavoro rispettivamente di euro 71.000.000, mediante l'utilizzo dell'apposito plafond di riserva;

RITENUTO di dover provvedere a incrementare il plafond di competenza finanziaria della Direzione generale del Centro Regionale di Programmazione di euro 15.000.000 mediante l'utilizzo dell'apposito plafond di riserva;

RITENUTO di dover provvedere a incrementare il plafond di competenza finanziaria della Direzione generale della Presidenza per euro 5.000.000 mediante l'utilizzo dell'apposito plafond di riserva;

RITENUTO di dover provvedere ad incrementare il plafond di competenza euro compatibile della Direzione generale dei Lavori Pubblici per euro 42.000.000 mediante l'utilizzo dell'apposito plafond di riserva.

#### Decreta

1. Di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile dell'Assessorato del Lavoro, rispettivamente di euro 71.000.000, il plafond di competenza finanziaria della Direzione generale del Centro Regionale di Programmazione per euro 15.000.000, il plafond di competenza finanziaria della Direzione generale della Presidenza per euro 5.000.000, il plafond di competenza euro compatibile della Direzione generale dei Lavori Pubblici per euro 42.000.000, con contestuale riduzione per gli stessi importi del plafond di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione, e conseguentemente di

aggiornare i plafond di spesa come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. Di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	77.128.619	75.251.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>714.144.258</b>	<b>373.458.704</b>
04	Enti Locali	121.348.638	195.880.302
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	39.454.512	44.616.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	<b>Sanità</b>	<b>149.590.506</b>	<b>159.876.900</b>
13	Trasporti	180.386.249	214.207.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
<b>DIREZIONI POLITICHE</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>



**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Estratto Decreto**

n. 255/7911 del 12 settembre 2013

**Bilancio regionale 2013 – Iscrizione della somma di euro 588.055,00 in conto del capitolo di entrata EC231.020 - U.P.B. E231.022 e nei capitoli di spesa SC01.0740 per euro 323.430,25, SC01.0764 per euro 176.416,50 e SC01.0753 per euro 88.208,25 – U.P.B. S01.04.002. Assegnazione fondo premialità per il funzionamento del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

1) Per le motivazioni citate in premessa, in conto del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

**ENTRATA**

U.P.B. E231.005 Assegnazioni per il funzionamento di Nuclei

Cap. EC231.020 Fondo di premialità per il nucleo Conti Pubblici Territoriali (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006) Rif. Capp. spesa SC01.0740, SC01.0764 e SC01.0753

C.D.R. 00.03.01.02 € 588.055,00

**SPESA**

U.P.B. S01.04.002 Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali

Cap. SC01.0740 Spese relative ai componenti del Nucleo "Conti Pubblici Territoriali" (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE del 3 maggio 2002, n. 36 e 22 marzo 2006, n. 1 e art. 4, comma 1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7) Rif. cap. entrata EC231.020

C.D.R. 00.03.01.02 € 323.430,25

Cap. SC01.0753 Spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi relative all'attività del Nucleo "Conti Pubblici Territoriali" (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere CIPE del 3 maggio 2002, n. 36 e 22 marzo 2006, n. 1 e art. 4, comma 1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7) Rif. cap. entrata EC231.020

C.D.R. 00.03.01.02 € 88.208,25

Cap. SC01.0764 Spese per l'attività del Nucleo "Conti pubblici territoriali" e concessione premialità (art. 73, legge 28 dicembre 2001, n. 448, delibere

CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e n. 1 del 22 marzo 2006 e art. 4, comma 1, L.R. 22 aprile 2005, n. 7). Rif. Cap. entrata EC231.020

C.D.R. 00.03.01.02 € 176.416,50

2) L'iscrizione in conto del capitolo di entrata di cui all'articolo 1, costituisce per la Ragioneria generale titolo all'accertamento ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 11/2006.

Zedda

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Estratto Decreto**

n. 256/8041 del 16 settembre 2013

**Rettifica al D.A. n. 140/5510 del 21.06.2013 concernente: Bilancio regionale 2013 – Iscrizione della somma di euro 33.388,00 in conto dei capitoli EC421.367 - U.P.B. E421.013 e SC05.0039 - U.P.B. S05.01.002, e della somma di euro 22.270,00 in conto degli istituendi capitoli EC235.026 - U.P.B. E235.001 e SC05.5027 - U.P.B. S05.01.001. Progetto: Acquisizione e diffusione defibrillatori automatici esterni (DAE) sul territorio. Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio nel conto residui dei capitoli SC05.0039 - U.P.B. S05.01.002 e SC05.5028 - U.P.B. S05.01.001 - Importo euro 35.867,00. - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione generale della Sanità.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

1) Per le motivazioni citate in premessa al decreto n. 140/5510 del 21.06.2013 sono apportate le seguenti rettifiche:

- l'iscrizione e l'accertamento di euro 33.388,00 in conto del capitolo di entrata EC421.367 sono annullati;

- l'iscrizione di euro 33.388,00 in conto del capitolo di spesa SC05.0039 è annullata;

- la descrizione e lo stanziamento del capitolo di entrata EC235.026 sono così modificati:

U.P.B. E235.001 Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale

Cap. EC235.026 D.V.

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio

(art. 2, comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e D.M. Salute 18 marzo 2011). Rif. capp. spesa SC05.5027 e SC05.5028

C.D.R. 00.12.01.06 € 55.658,00

- è istituito il seguente capitolo di spesa con il relativo stanziamento:

U.P.B. S05.01.001 Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale

Cap. SC05.5028 N.I.

Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del registro regionale e per interventi formativi nell'ambito del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2, comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e D.M. Salute 18 marzo 2011). Rif. cap. entrata EC235.026

C.D.R. 00.12.01.06 € 33.388,00

2) Per le motivazioni citate in premessa, in conto residui del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

#### SPESA

In diminuzione

U.P.B. S05.01.002 Spese per il Servizio Sanitario Regionale - Investimenti

Cap. SC05.0039 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2, comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e D.M. Salute 18 marzo 2011) Rif. Cap. entrata EC421.367

C.D.R. 00.12.01.06 Residui € 35.867,00

In aumento

U.P.B. S05.01.001 Finanziamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale

Cap. SC05.5028 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione del registro regionale e per interventi formativi nell'ambito del progetto relativo all'acquisizione e diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio (art. 2, comma 46, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e D.M. Salute 18 marzo 2011). Rif. cap. entrata EC235.026

C.D.R. 00.12.01.06 Residui € 35.867,00

3) L'iscrizione in conto del capitolo di entrata di cui all'articolo 1, costituisce per la Ragioneria generale titolo all'accertamento ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 11/2006.

Zedda

#### Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

##### Decreto

n. 8064 del 16 settembre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la nota della Direzione generale dei Trasporti del 11 settembre 2013 n. 10330 con la quale si chiede un incremento del plafond di competenza finanziaria di complessivi euro 8.870.000 e del plafond di

competenza eurocompatibile di complessivi euro 14.400.000, per consentire il puntuale soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali in essere (contratti di leasing ed altro) e relative al rinnovo dei mezzi di trasporto, e limitatamente a euro 2.880.000 del plafond euro compatibile, per dar seguito alla liquidazione del debito in conto capitale scaduto al 31.12.2012;

CONSIDERATA l'indifferibile esigenza di consentire la spesa suddetta;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito fondo di riserva, il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile dell'Assessorato dei Trasporti rispettivamente di euro 8.870.000 e di euro 14.440.000

#### Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile dell'Assessorato dei Trasporti rispettivamente di euro 8.870.000 e di euro 14.440.000, con contestuale riduzione di pari importo del plafond di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	77.128.619	75.251.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>705.274.258</b>	<b>359.018.704</b>
04	Enti Locali	121.348.638	195.880.302
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	39.454.512	44.616.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	Sanità	149.590.506	159.876.900
13	<b>Trasporti</b>	<b>189.256.249</b>	<b>228.647.493</b>
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
	<b>DIREZIONI POLITICHE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>TOTALE PLAFOND</b>	<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Estratto Decreto**

n. 258/8068 del 17 settembre 2013

**Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio in attuazione dell'articolo 3, comma 34, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 ed in applicazione dell'articolo 12 della L.R. 23 maggio 2013, n. 13 – Fondo Unico PO FESR 2007/2013 – Asse I – Contributo AVCP relativo alla gara “Servizi complementari centri @II-in” Centro Regionale di Programmazione Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

**SPESA**

In diminuzione

U.P.B. S01.03.010 Spese per interventi di programmazione unitaria e per l'attuazione del PRS

Cap. SC01.0638 Fondo Unico programmazione comunitaria PO FESR 2007/2013 – Quota Regione (Decisione Commissione Europea del 20 novembre 2007, n. C(2007) 5728 e art. 3, comma 34, L.R. 15 marzo 2012, n. 6)

C.d.R. 00.03.00.00

Competenza 2013 € 30,00

In aumento

U.P.B. S05.03.014 P.O. 2007-2013 (FESR) - Interventi per favorire l'inclusione sociale - ASSI I, II e V

Cap. SC05.0820 P.O. FESR 2007/2013 - Interventi volti al miglioramento dell'accesso e della fruibilità dei servizi tecnologici atti a favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Quota Regione. (Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n. C(2007)5728)

C.d.R. 00.02.01.03

Competenza 2013 € 30,00

Zedda

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Estratto Decreto**

n. 259/8069 del 17 settembre 2013

**Bilancio regionale 2012 – SIOPE - Variazioni di bilancio a seguito di riprogrammazione di assegnazioni statali ai sensi degli articoli 9 e 15 della L.R. 23 maggio 2013, n.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

All'Allegato Tecnico di cui al Decreto n. 103 del 27 maggio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

**SPESA**

U.P.B. S05.03.004 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni

In diminuzione

Cap. SC05.0601 D.V.

AS Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – Contributi a favore dei datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, comma 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Decreto Legislativo 10 aprile 2001, n. 180) Rif. Cap. entrata EC231.138/P)

C.d.R. 00.10.01.05

Residui 2013 € 44.717,58

(Doc. n. 8130000043)

In aumento

Cap. SC05.0579 D.V.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – Contributo a favore delle associazioni e ad altri soggetti per l'assunzione di lavoratori disabili (articolo 13, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180). Rif.cap. entrata EC231.138/P

C.d.R. 00.10.01.05

Residui 2013 € 44.717,58

Zedda

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Estratto Decreto**

n. 260/8072 del 17 settembre 2013

**Bilancio regionale 2013 – Variazioni di bilancio in applicazione dell'articolo 21 della L.R. 23 maggio 2013, n. 13. Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

## SPESA

In diminuzione

U.P.B. S05.03.004 Interventi a favore dei lavoratori e loro associazioni

Cap. SC05.0590-FR Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili - Erogazione delle indennità di presenza e di mensa e delle spese di trasporto ai tirocinanti disabili e contributi ai lavoratori disabili per il raggiungimento del posto di lavoro (art. 1, comma 6 e comma 3, lett. c, L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, art. 31, L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, art. 30, comma 11, lett. b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 5, L.R. 15 marzo 2012, n. 6) Rif.cap. entrata EC350.050/P

C.D.R. 00.10.01.05

Competenza € 15.000,0

In aumento

U.P.B. S01.02.002 Oneri relativi a contributi sociali, di fine rapporti e al versamento dell'IRAP

Cap. SC01.0184 Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali ed altro personale non di ruolo (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 21, commi 1 e 3, della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)

C.D.R. 00.10.01.05

Competenza € 15.000,00

Zedda

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Decreto**

n. 8098/261 del 17 settembre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione

per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013) che sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 19 novembre 2010, n. 16 e dispone che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le somme stanziate annualmente per il finanziamento del Fondo per gli Enti Locali di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), computate nel calcolo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali, in quanto derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, non sono computate nel calcolo del patto di stabilità della Regione;

VISTI i commi 7 e 8 dell'articolo 1 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, che stabiliscono l'esclusione dal Patto dei pagamenti in favore degli enti locali soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte corrente e nel limite dei corrispondenti residui attivi certificati dagli enti locali medesimi, purché gli spazi finanziari venutisi a creare siano destinati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale scaduti alla data del 31 dicembre 2012.

CONSIDERATO che gli impegni e i pagamenti, gravanti sul Fondo Unico di cui al capitolo SC01.1057 (UPB S01.06.001), destinati ai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti sono assoggettati alle ordinarie regole del Patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che l'esclusione dal patto di stabilità dei pagamenti in conto residui a valere sul Fondo unico in favore dei Comuni e delle Province (capitoli SC01.1057 e SC01.1059, UPB S01.06.001) è condizionata, ai sensi del DL 35/2013, all'utilizzo dei relativi spazi finanziari per il pagamento dei debiti in c/capitale scaduti al 31.12.2012;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito fondo di riserva, il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile dell'Assessorato degli Enti Locali rispettivamente di euro 75.850.903,29 e di euro 113.488.666,79 corrispondenti agli impegni e ai pagamenti gravanti sul Fondo Unico, sia in conto competenza che in conto residui, assoggettati al Patto di stabilità regionale.

#### Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza finanziaria e il plafond di competenza eurocompatibile della Direzione generale degli Enti locali rispettivamente di euro 75.850.903,29 e di euro 113.488.666,79, con contestuale riduzione di pari importo del plafond di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	77.128.619	75.251.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>629.423.354</b>	<b>245.331.162</b>
04	Enti Locali	197.199.541	309.388.968
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	39.454.512	44.616.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	Sanità	149.590.506	160.075.775
13	Trasporti	189.256.249	228.647.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
	<b>DIREZIONI POLITICHE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>TOTALE PLAFOND</b>	<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>



**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Decreto**

n. 8984/283 del 04 ottobre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la situazione riepilogativa del Debito scaduto sui residui in conto capitale della Regione, redatta dalla Ragioneria Generale, ai sensi dell'art. 1, comma

8, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, mettendo a confronto il debito certificato dalle competenti Direzioni generali e i relativi pagamenti dalle medesime eseguiti, dalla quale si desume che la Direzione generale delle Politiche Sociali deve ancora pagare quote di debito scaduto per euro 255.275,40;

VISTA la situazione delle disponibilità residue sul Plafond euro compatibile assegnato alla Direzione generale delle Politiche sociali ammontante, in rapporto alle liquidazioni eseguite alla data del 19 settembre 2013, ad euro 25.622,76;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo di riserva, il plafond di competenza eurocompatibile della Direzione generale delle Politiche sociali di euro 255.000 al fine di consentire il pagamento del suddetto debito scaduto sui residui in conto capitale;

Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza eurocompatibile della Direzione generale delle Politiche sociali di euro 255.000 con contestuale riduzione di pari importo del plafond di competenza eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	77.128.619	75.251.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>629.423.354</b>	<b>245.331.162</b>
04	Enti Locali	197.199.541	309.368.968
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	39.454.512	44.616.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	<b>Sanità</b>	<b>149.590.506</b>	<b>160.075.775</b>
13	Trasporti	189.256.249	228.647.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
	<b>DIREZIONI POLITICHE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>TOTALE PLAFOND</b>	<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Decreto**

n. 9144/286 del 07 ottobre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la richiesta della Direzione generale Area legale prot. n. 5923 del 10/09/2013, con la quale si richiede l'incremento dei plafond di competenza

finanziaria ed euro compatibile per la somma di euro 900.000, al fine di poter procedere al pagamento delle spese obbligatorie connesse a controversie instaurate contro l'amministrazione regionale;

VISTA la richiesta della Direzione generale Protezione civile prot. n. 5708 del 4/10/2013, con la quale si richiede l'incremento dei plafond di competenza finanziaria per la somma di euro 2.200.000, al fine di poter procedere all'impegno degli importi relativi al bando per l'acquisto di autobotti con l'utilizzo di fondi statali;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo di riserva, il plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione generale dell'Area Legale di euro 900.000 al fine di consentire il pagamento delle suddette spese obbligatorie e il plafond di competenza finanziaria della Protezione civile di euro 2.200.000, al fine di poter procedere all'impegno delle somme relative al bando citato;

Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione generale dell'area legale di euro 900.000 e il plafond di competenza finanziaria della Protezione civile di euro 2.200.000, con contestuale riduzione dei plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione rispettivamente di euro 3.100.000 e di euro 900.000, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	<b>Presidenza</b>	<b>80.228.619</b>	<b>76.151.540</b>
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>626.323.354</b>	<b>244.431.162</b>
04	Enti Locali	197.199.541	309.368.968
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	39.454.512	44.616.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	Sanità	149.590.506	160.075.775
13	Trasporti	189.256.249	228.647.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
	<b>DIREZIONI POLITICHE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>TOTALE PLAFOND</b>	<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Decreto**

n. 9151/287 del 07 ottobre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la richiesta della Direzione generale del Turismo prot. n. 11156 del 30/09/2013, con la quale si richiede l'incremento dei plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile per la somma di euro 3.450.000, al fine di poter procedere al pagamento a favore dell'Agenzia Sardegna Promozione delle spese di funzionamento e di quelle necessarie per l'adempimento di quanto previsto dalla deliberazione n. 29/12 del 24.7.2013, come integrata dalla deliberazione n. 34/12 del 27.8.2013;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo di riserva, il plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione generale del Turismo di euro 3.450.000 al fine di consentire il pagamento delle suddette spese;

Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione generale del Turismo di euro 3.450.000, con contestuale riduzione dei plafond di competenza finanziaria ed eurocompatibile della Direzione Generale della Programmazione, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	80.228.619	76.151.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>622.873.354</b>	<b>240.981.162</b>
04	Enti Locali	197.199.541	309.368.968
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
<b>07</b>	<b>Turismo</b>	<b>42.904.512</b>	<b>48.066.723</b>
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	Sanità	149.590.506	160.075.775
13	Trasporti	189.256.249	228.647.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
	<b>DIREZIONI POLITICHE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>TOTALE PLAFOND</b>	<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>

**Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio****Decreto**

n. 9428/294 del 11 ottobre 2013

**Patto di stabilità interno 2013. Articolo 1, commi 448 – 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rideterminazione del plafond annuale di competenza euro compatibile.**

L'Assessore

VISTO l'articolo 1, commi 448 - 472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che disciplina il Patto di Stabilità Interno 2013 per le Regioni a Statuto Speciale;

VISTO l'articolo 43, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 che prevede che ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno con Delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio possano essere definite limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e di pagamento;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013);

PRESO ATTO che con la Delibera n. 22/40 del 17/06/2013, al fine di garantire il rispetto del Patto di stabilità interno 2013, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la determinazione del plafond annuale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile 2013 indicando il budget assegnato alla Presidenza e agli Assessorati e le relative priorità di spesa;

CONSIDERATO che la citata Delibera ha stabilito di accantonare un ammontare pari a 707 milioni di euro in conto competenza finanziaria e pari a 390 milioni di euro in conto competenza eurocompatibile in appositi fondi di riserva per far fronte a spese urgenti e imprevedibili, stabilendo nel contempo che, in caso di necessità, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, provveda con successivo decreto, all'adeguamento dei budget annuali, di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, assegnati alla Presidenza e agli Assessorati, mediante l'utilizzo dei fondi di riserva;

CONSIDERATO che la Regione non ha ancora stipulato con il Ministero dell'Economia il Patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;

VISTA la nota della Direzione generale delle Politiche sociali prot. n. 15377 del 08/10/2013, con la quale si richiede l'incremento dei plafond di competenza eurocompatibile per la somma di euro 56.350,40 al fine di poter procedere all'improcrastinabile pagamento dell'intero debito scaduto sui residui di parte capitale ai sensi del comma 8 dell'art. 1 D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013;

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo di riserva, il plafond di competenza eurocompatibile della Direzione generale delle politiche sociali di euro 56.350,40 al fine di consentire il pagamento delle suddette spese;

Decreta

1. di incrementare, nelle more della stipula del Patto di stabilità per l'esercizio 2013, il plafond di competenza eurocompatibile della Direzione generale delle Politiche sociali di euro 56.350,40 con contestuale riduzione dei plafond di competenza euro compatibile della Direzione Generale della Programmazione, come indicato nell'allegata tabella, costituente parte integrante del presente decreto;

2. di dare mandato alla Ragioneria Generale di aggiornare i plafond di spesa come disposto al punto 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Generale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Zedda

Allegato n. 1

## PLAFOND COMPETENZA FINANZIARIA E COMPETENZA EUROCOMPATIBILE AL 31/12/2013 SUDDIVISI PER ASSESSORATI

Cod.	Assessorato	Plafond complessivo competenza finanziaria rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013	Plafond complessivo competenza eurocompatibile rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013
01	Presidenza	80.228.619	76.151.540
02	Affari Generali	279.342.051	273.547.727
03	<b>Programmazione</b>	<b>622.873.354</b>	<b>240.924.812</b>
04	Enti Locali	197.199.541	309.368.968
05	Ambiente	198.599.747	224.051.503
06	Agricoltura	98.624.869	161.970.077
07	Turismo	42.904.512	48.066.723
08	Lavori Pubblici	233.737.789	280.218.714
09	Industria	54.690.000	46.950.000
10	Lavoro	202.910.872	200.257.560
11	Pubblica Istruzione	164.865.169	264.536.036
12	<b>Sanità</b>	<b>149.590.506</b>	<b>160.132.126</b>
13	Trasporti	189.256.249	228.647.493
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.514.823.279</b>	<b>2.514.823.279</b>
<b>DIREZIONI POLITICHE</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>TOTALE PLAFOND</b>		<b>2.515.053.279</b>	<b>2.515.053.279</b>



**Assessorato Turismo, artigianato e commercio****Estratto Decreto**

n. 26 del 31 ottobre 2013

**L.R. 18 maggio 2006, n. 5 art. 36 incentivi in favore dei Centri Commerciali Naturali. Apertura termine iniziale e finale di presentazione istanze.**

L'Assessore

Omissis

Decreta

ART. 1 I termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze di cui alla L.R. 5/2006, art. 36, Incentivi in favore dei Centri Commerciali Naturali che si svolgeranno nell'anno 2013 sono fissati nel 4 novembre 2013 (termine iniziale) e nel 2 dicembre 2013 (termine finale);

ART. 2 E' dato mandato agli uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli atti amministrativi necessari.

Crisponi

---

**Deliberazioni**
**Giunta regionale****Deliberazione**

n. 14/4 del 28 marzo 2013

**Procedura di Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'intervento "Esercizio di cava per riqualificazione agraria con produzione di inerti e sabbie "Sos Coroneddos", Comune di Codrongianos (SS)".  
Proponente: Società Eredi Manghina Salvatore S.r.l..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Eredi Manghina Salvatore S.r.l. ha presentato, nel gennaio 2012 e regolarizzata a marzo 2012, l'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Esercizio di cava per riqualificazione agraria con produzione di inerti e sabbie "Sos Coroneddos", Comune di Codrongianos (SS)". Il progetto è ascrivibile alla categoria di opere di cui all'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 (oggi sostituita dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012), Punto 8 lett. i) – Cave e torbiere.

Il progetto è finalizzato a soddisfare il fabbisogno di conglomerati misti e di sabbie nell'area industriale della Provincia di Sassari e della Sardegna Centro Settentrionale, mediante l'estrazione in 10 anni di circa 400.000 m<sup>3</sup> di materiali costituiti da sabbie silicee e

calcarea. La superficie complessiva dell'area di cava è di circa 18 ettari, ma l'attività estrattiva interessa un'area di poco più di 8 ettari.

Il metodo di coltivazione prevede l'asportazione del materiale per splateamenti successivi, con la conseguente formazione di tre piazzali ubicati a diverse quote, mediante l'uso di mezzi meccanici, senza l'impiego di esplosivi. Il materiale estratto è conferito all'impianto mobile di frantumazione e selezione ubicato nel piazzale posto alla quota più bassa, nel quale è presente anche un impianto mobile di betonaggio per il confezionamento di calcestruzzo. Non è prevista la formazione di discariche in quanto tutto il materiale estratto è utilizzabile tal quale o previo trattamento nell'impianto.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema informativo ambientale (SAVI), preso atto che il Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari, con nota pos. n. 878/11, prot. 73927/XIV.10.2 del 13.12.2011, ha comunicato che i terreni interessati dall'attività proposta "non interessano aree o immobili assoggettati a vincoli paesaggistici di legge", considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in riferimento alla possibilità prospettata dal Proponente di fornire tutto il materiale estratto alla Società che si è aggiudicata la costruzione della "Sassari - Olbia", dovrà essere rispettata la prescrizione di cui al punto C\_5 del Decreto Ministeriale n. 60 del 24.2.2011 concernente la procedura di VIA nazionale espletata per detta opera, che prevede espressamente "qualora, invece, sia necessario l'approvvigionamento di inerti da cave di prestito, queste dovranno essere individuate su planimetria, previa verifica di idonea autorizzazione dell'Assessorato dell'Industria ai termini della legge regionale n. 30/89 ed in regola con le norme ambientali. Dovrà essere, comunque evitata l'apertura di nuove cave", sull'applicazione della quale dovrà vigilare il competente Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria;

2. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un organico

cronoprogramma delle attività, che dovrà essere elaborato con cadenza triennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;

3. in fase di preparazione delle aree di scavo:

a) gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva in buono stato fitosanitario, dovranno essere espianati con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messi a dimora nelle aree soggette a recupero;

b) preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi; il terreno asportato dovrà essere completamente riutilizzato nel recupero dello stesso sito di cava;

c) dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il deposito in aree soggette a dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;

4. in tutte le fasi di esercizio:

a) la gestione, l'eventuale trattamento e lo scarico di tutte le acque afferenti l'area di cava, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi". In particolare, al fine di una corretta gestione delle acque, e per evitare interferenze e scambio reciproco tra le acque di ruscellamento naturale di provenienza esterna e le acque dilavanti le superfici di cava, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

i. il deflusso delle acque esterne alle aree di cava, dovrà essere controllato mediante idonei canali di guardia, opportunamente dimensionati al fine di intercettare e drenare le stesse all'esterno delle aree di intervento, verso i recettori naturali o artificiali esistenti;

ii. le acque di dilavamento interne alle aree estrattive, comprese quelle in cui sono ubicati gli impianti, dovranno essere raccolte da un'apposita rete di drenaggio, adeguatamente dimensionata, stoccate in apposita vasca ed eventualmente trattate prima della loro immissione nei recettori finali, che dovrà avvenire attraverso scarichi da predisporre a norma della citata Delib.G.R. n. 69/25 del 2008;

b) dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

i. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e

smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; rispetto alla quota degli scavi dovrà essere garantito un adeguato franco dalla superficie freatica e, in caso di interferenza con la falda, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;

ii. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;

iii. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

iv. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;

5. in relazione alle fasi di recupero:

a) nella ricostituzione del suolo, la terra vegetale di provenienza esterna al sito di cava dovrà essere idonea alle finalità del recupero e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'eventuale arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;

b) in fase di pre-affrancamento delle piantine dovranno essere assicurate tutte le necessarie cure colturali, compreso il risarcimento degli esemplari non attecchiti, fino al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione agraria delle aree;

c) le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;

6. al termine della coltivazione dovranno essere rimosse tutte le infrastrutture e/o manufatti realizzati in funzione dell'attività estrattiva e non necessari per i successivi interventi di riqualificazione agraria;

7. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti e degli effetti ambientali, che tenga conto di tutti i recettori sensibili presenti in un intorno significativo dell'area estrattiva, e secondo le indicazioni del Dipartimento provinciale di Sassari dell'ARPAS, in merito a parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;

8. al fine di consentire il periodico riscontro delle

previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un accurato piano di monitoraggio, in cui siano riportate le attività realizzate e quelle residue, con precisa indicazione dei quantitativi di materiale estratto e ancora da coltivare; le informazioni di cui sopra, in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento e stato di avanzamento dei lavori", dovranno essere trasmesse, con periodicità triennale, al Servizio SAVI oltre che agli Enti competenti per il controllo;

9. il proponente, preliminarmente all'autorizzazione, dovrà trasmettere al Servizio SAVI e agli Enti competenti gli elaborati progettuali (relazioni, planimetrie e sezioni) attestanti il recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 1., 3 a.i e 3 a.ii, nonché l'eventuale aggiornamento dei costi di recupero in coerenza con le prescrizioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### Delibera

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Esercizio di cava per riqualificazione agraria con produzione di inerti e sabbie "Sos Coroneddos", Comune di Codrongianos (SS)", presentato dalla Società Eredi Manghina Salvatore S.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Codrongianos, la Provincia di Sassari, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di prosecuzione dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare con il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura di verifica.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della

presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).

p. Il Presidente  
Floris  
Il Direttore Generale  
Massidda

## Determinazioni dei dirigenti

### Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta

### Estratto Determinazione

n. 1034 del 28 ottobre 2013

**Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. Associazione "Sarda Ambiente Sinnai", con sede in Sinnai. Nomina guardia zoofila sig. Salvatore Montis.**

Il Direttore del Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta, con propria determinazione n. 1034 del 28 ottobre 2013, ha nominato, a seguito della domanda presentata dal rappresentante legale dell'Associazione denominata "Sarda Ambiente Sinnai", con sede in Sinnai, via Segantini n. 20, guardia zoofila, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L.R. 18 maggio 1994 n. 21, il sig. Salvatore Montis.

Farina

### Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta

### Estratto Determinazione

n. 1035 del 28 ottobre 2013

**Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. Associazione di Protezione Civile e Vigilanza Ambientale "Santa Gilla" - Cagliari. Nomina guardia zoofila sig. Raffaele Saba (decreto nomina guardia particolare giurata Prefetto provincia di Oristano).**

Il Direttore del Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta, con propria determinazione n. 1035 del 28 ottobre 2013, ha nominato, a seguito della domanda presentata dal legale rappresentante dell'Associazione di Protezione Civile e Vigilanza Ambientale "Santa Gilla", con sede in Cagliari, strada statale n. 195 km. 3,500 loc. Sa Illetta, e all'emissione del decreto di nomina a guardia particolare giurata da

parte del Prefetto di Oristano, guardia zoofila, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L.R. 18 maggio 1994 n. 21, il signor Raffaele Saba.

Farina

**Presidenza della Regione**

Direzione generale della presidenza

Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta

**Estratto Determinazione**

n. 1036 del 28 ottobre 2013

**Legge regionale 18 maggio 1994 n. 21, art. 19. "Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna Onlus - Arpans", con sede in Olbia. Nomina guardia zoofila sig. Stefano Usai.**

Il Direttore del Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta, con propria determinazione n. 1036 del 28 ottobre 2013, ha nominato, a seguito della domanda presentata dal legale rappresentante dell'"Associazione Regionale Protezione Ambiente Natura Sardegna Onlus - Arpans", con sede in Olbia, via Fausto Noce (presso Parco Fausto Noce), guardia zoofila, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L.R. 18 maggio 1994 n. 21, il signor Stefano Usai.

Farina

**Presidenza della Regione**

Direzione generale della presidenza

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità

**Estratto Determinazione**

n. 1045 del 04 novembre 2013

**L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. "Associazione Centro Studi Problematiche Territoriali (C.S.P.T. Italia)".**

Il Direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità, con propria determinazione n. 1045 del 4 novembre 2013, ha disposto l'iscrizione dell'Associazione di promozione sociale "Centro Studi Problematiche Territoriali (C.S.P.T. Italia)", con sede legale in Cagliari, Via Monte Sabotino, n. 29/a, nella prima sezione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale con il numero 152.

Deidda

**Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio sviluppo locale

**Estratto Determinazione**

n. 19490/737 del 04 novembre 2013

**Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". PSL GAL Ogliastro. Misura 413 - Azione di Sistema n. 2 "Marketing territoriale". Progetto: "Materiali Promozionali - 1<sup>a</sup> Annualità". Approvazione della domanda di aiuto.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 E' approvata la domanda di aiuto di €. 30.000,00 (euro trentamila/00) presentata dal GAL Ogliastro a valere sulla misura 413 - Azione di sistema n. 2 "Marketing territoriale" - e il relativo progetto "Materiali promozionali - 1<sup>a</sup> annualità" che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Il GAL Ogliastro potrà presentare domanda di pagamento a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Buras della presente determinazione.

ART. 2 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione-Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Buras.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e all'Autorità di Gestione del FEASR e sarà pubblicata per estratto sul Buras e integralmente sul sito internet della Regione, sezione Speciali, Programma di Sviluppo Rurale, all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/>

Sanna



**Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio sviluppo locale

**Estratto Determinazione**

n. 19493/738 del 04 novembre 2013

**Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader". PSL GAL Ogliastro. Misura 413 - Azione di Sistema n. 2**

**“Marketing territoriale”. Progetto: “Video e Film”.  
Approvazione della domanda di aiuto.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

ART. 1 E' approvata la domanda di aiuto di € 40.000,00 (euro quarantamila,00) presentata dal GAL Ogliastra a valere sulla misura 413 - Azione di sistema n. 2 “Marketing territoriale” - e il relativo progetto “Video e Film” che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Il GAL Ogliastra potrà presentare domanda di pagamento a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Buras della presente determinazione.

ART. 2 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione-Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Buras.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e all'Autorità di Gestione del FEASR e sarà pubblicata per estratto sul Buras e integralmente sul sito internet della Regione, sezione Speciali, Programma di Sviluppo Rurale, all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/>

Sanna



**Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**  
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  
Servizio pesca e acquacoltura

**Determinazione**

n. 19699/746 del 06 novembre 2013

**Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009. Riclassificazione della zona denominata “Capo San Marco”.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L.R. 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 31.08.2012 n. 20786/98 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Manuela Marinelli le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA la Deliberazione n. 26/9 del 3.6.2009 “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei

gasteropodi marini vivi – Criteri per la classificazione - Approvazione linee guida regionali”;

VISTA la Determinazione n. 16733/Det/457 del 08.07.2011 “Zone classificate ai fini della stabulazione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009 Riclassificazione della zona denominata “Golfo di Oristano”: definizione dei punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico – conferma della classificazione come zona di stabulazione”;

VISTA la Determinazione n. 4747/Det/156 del 16.03.2012 con la quale la zona inizialmente denominata “Golfo di Oristano” è stata ridenominata “Capo San Marco”, in quanto tale denominazione consentiva di associare in modo più preciso l’area classificata con la localizzazione geografica della stessa ed evitare indicazioni generiche che potevano generare confusione con l’indicazione della macro area geografica in cui è localizzato l’impianto.

CONSIDERATO che al fine di procedere alla riclassificazione secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 854/2004, dalle Linee guida regionali “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi”, approvate con Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009, e dalle Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, con nota prot. n. 23172 del 29.11.2012 il Servizio ha chiesto alle ASL una dettagliata relazione sulle zone classificate di propria competenza, contenente una valutazione del rischio delle stesse;

VISTA la relazione sulla zona classificata denominata “Capo San Marco” predisposta dal Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL 5 di Oristano, trasmessa via PEC in data 21 maggio 2013 (prot. entrata n. 9052 del 23.05.2013);

CONSIDERATO che nella zona classificata denominata “Capo San Marco” vengono stabulati molluschi della specie *Mytilus galloprovincialis* (cozza o mitilo) e che la stessa specie è oggetto di campionamento per il monitoraggio periodico;

VISTA la proposta di nuova definizione dei punti di prelievo per il monitoraggio periodico della zona inserita nella relazione predisposta dalla ASL 5 di Oristano;

VISTI i referti delle analisi effettuate nell’ambito del piano di monitoraggio della zona classificata denominata “Capo San Marco” nel periodo compreso tra il secondo semestre del 2011 ed agosto 2013;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento dott.ssa Maria Carla Soro prot. n. 19569 del 05.11.2013;

RITENUTO di poter confermare la classificazione come zona di stabulazione della zona classificata denominata “Capo San Marco”

Determina

ART. 1 1) La zona classificata denominata “Capo San Marco”, di superficie pari a circa 320.000 m<sup>2</sup>, delimitata dalle seguenti coordinate:

PUNTO	COORDINATE WGS84		COORDINATE GAUSS-BOAGA	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
A	39°52'58.15"	8°29'20.88"	1456348	4414883
B	39°52'45.31"	8°28'28.94"	1455112	4414494
C	39°52'53.19"	8°28'25.18"	1455025	4414738
D	39°53'05.52"	8°29'18.23"	1456281	4415094

è classificata zona di stabulazione per la stabulazione della specie *Mytilus galloprovincialis* (cozza o mitilo).

ART. 2 Nella zona classificata denominata “Capo San Marco”, è individuato il seguente punto di prelievo per i controlli microbiologici:

PUNTO	COORDINATE WGS84		COORDINATE GAUSS-BOAGA	
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD
1	39°52'58.15"	8°29'20.88"	1456348	4414883

ART. 3 I limiti della zona classificata denominata “Capo San Marco” e il punto di prelievo per i controlli microbiologici individuato nell’ambito del Piano di monitoraggio sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante della presente determinazione.

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dall'effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione.

Marinelli




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  
Servizio pesca e acquacoltura

**Allegato (area classificata denominata "Capo San Marco")**





**Assessorato Difesa dell'ambiente**

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

**Estratto Determinazione**

n. 23196/1034 del 18 ottobre 2013

**Collegamento terrestre MT in corrente continua tra stazione SAPEI di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana di Castelsardo, Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Castelsardo. Proponente "Terna Rete Italia SpA". Procedimento di valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/97e s.m.i.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

CONSIDERATO che la società "Terna Rete Italia SpA" ha presentato il progetto "Collegamento terrestre MT in corrente continua tra stazione SAPEI di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana di Castelsardo" all'interno dei Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Castelsardo.

CONSIDERATO che il progetto interessa il Sito di importanza comunitaria "Stagno e ginepreto di Platamona" (ITB010003) e si colloca ad una distanza di 900 m dal SIC "Stagno di Pilo e Casaraccio" (ITB010002) e dalla ZPS "Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino" (ITB013012).

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una linea MT lunga circa 40 Km di cui 39 in cavo interrato e che la parte aerea del cavo (75 m circa, 2 pali di circa 12 m) nell'area industriale di Porto Torres si trova a circa 900 m dal SIC e dalla ZPS.

CONSIDERATO che la parte interrata che attraversa il SIC Stagno e Ginepreto di Platamona percorrerà il sedime della strada esistente e comporterà uno scavo di 1,4 m di profondità e 70 cm di larghezza.

CONSIDERATO che con apposita istruttoria questo Servizio ha valutato l'incidenza dell'intervento di progetto.

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio S.A.V.I.

Determina

Art. 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza alla realizzazione al "Collegamento terrestre MT in corrente continua tra stazione SAPEI di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta Tramontana di Castelsardo" subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 all'interno del SIC "Stagno e ginepreto di Platamona" (ITB010003) non è consentito

danneggiare, decespugliare, eliminare la vegetazione naturale esistente compresi i punti di attraversamento dei corsi d'acqua; gli scavi dovranno essere effettuati esclusivamente sul sedime della strada esistente;

- 2 al fine di tutelare la fauna durante il periodo riproduttivo i lavori eseguiti all'interno del SIC "Stagno e ginepreto di Platamona" (ITB010003) e quelli eseguiti in prossimità del SIC e della ZPS "Stagno di Pilo e Casaraccio" (ITB010002) e "Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino" (ITB013012) dovranno essere interrotti dal 1 marzo al 30 giugno.

Cocco

**Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica**

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

**Estratto Determinazione**

n. 1160 del 19 giugno 2013

**Sdemanializzazione di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis", sito nel Comune di Maracalagonis distinto in catasto al Foglio 2, particella 1618, di mq. 14, Foglio 2 particella 1620 di mq. 05.**

Si rende noto che, con determinazione prot. n. 23831 Rep. n. 1160 del 19 giugno 2013, a firma del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, e del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari, è stata determinata la sdemanializzazione e l'acquisizione nella consistenza del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis" sito nel territorio del Comune di Maracalagonis, distinto in Catasto al Foglio 2 particella 1618 di mq. 14, Foglio 2 particella 1620 di mq. 05.

Il patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, conseguentemente subisce una variazione in aumento di € 5.510,00 (euro cinquemilacinquecentodieci/00).

Biggio  
(art. 30 L.R. 31/98)**Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica**

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

**Estratto Determinazione**

n. 2209 del 05 novembre 2013

**Sdemanializzazione di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis", sito nel Comune di "Maracalagonis" distinto in catasto al Foglio 2 particella 1617 di mq. 1,00.**

Si rende noto che, con determinazione prot. n. 40131 Rep. n. 2209 del 5 novembre 2013, a firma del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, e del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari, è stata determinata la sdemanializzazione e l'acquisizione nella consistenza del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di un tratto del reliquato idraulico "Rio Cortis" sito nel territorio del Comune di Maracalagonis, distinto in Catasto al Foglio 2 particella 1617 di mq. 1,00. Il patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, conseguentemente subisce una variazione in aumento di € 290,00 (euro duecentonovanta/00).

Biggio  
(art. 30 L.R. 31/98)

**Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica**

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari

**Estratto Determinazione**

n. 2196 del 04 novembre 2013

**Sdemanializzazione finalizzata alla vendita di due tratti di terreno siti in Bonorva località "Ziu Pinna", di mq 164 e 593, distinti nel catasto terreni al foglio 63 e, rispettivamente, al mappale 387 ed al mappale 389, e conseguente loro inserimento nel conto del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna.**

Si rende noto che, con la determinazione in epigrafe, a firma del Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari dell'Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Bonorva e della società Abbanoa Spa, sono stati sdemanializzati e inseriti tra gli immobili del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna due tratti di terreno siti in Bonorva, località "Ziu Pinna", di mq 164 e 593, distinti nel catasto terreni al foglio 63 ai mappali 387 e 389, al fine di procedere alla successiva loro alienazione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 5 dicembre 1995 n. 35, articolo 1, commi 3 e 8 lett. b).

Il patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna subisce quindi una variazione in aumento di €. 16.060,00 (sedecimilasesanta/00).

Fois

**Assessorato Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale**

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Servizio della governance della formazione professionale

**Estratto Determinazione**

n. 49781/7784/F.P. del 05 novembre 2013

**Avviso Pubblico "EFESTO" per la formazione delle persone con disabilità formalmente riconosciuta. Approvazione Avviso e allegati.**

Il Direttore del Servizio

Omissis

Assume la seguente

Determinazione

ART. 1 Si approva l'Avviso Pubblico per la formazione delle persone con disabilità formalmente riconosciuta e la modulistica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del presente Avviso ammontano complessivamente a € 1.000.000,00 a valere sull'UPB S06.06.004 Cap SC06.1574 "Piano straordinario per il lavoro. Quota parte destinata alla formazione professionale dei lavoratori".

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Buras. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell'art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi

**Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport**

Direzione generale della pubblica istruzione

Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario

**Estratto Determinazione**

n. 404/7342 del 11 ottobre 2013

L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) come modificata e integrata dal comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. Contributi per l'abbattimento dei costi del fitto-casa. Nuove Assegnazioni. Anno Accademico 2012/13 Modifica delle graduatorie definitive approvate con determinazione n. 352/6293 del 6.9.2013. Importo complessivo € 1.075.425,69. Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB S02.01.009, Codice bilancio 10603, codice gestione 1632.

Il Direttore del Servizio

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Omissis

Determina

ART. 1 Sono approvate le modifiche alla Graduatoria definitiva relativa alla concessione di contributi per l'abbattimento dei costi per il "fitto-casa", già approvata con determinazione n. 293/5166 del 7.8.2012 per un importo complessivo pari a € 727.279,75 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB S02.01.009 del Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, codice bilancio 10603, codice gestione 1632, del Bilancio regionale 2012/Res. 2011.

ART. 2 Sono approvate le modifiche di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituito da n. 260 studenti, di cui dal n. 1 al n. 144 Beneficiari, e dal n. 145 al n. 260 Idonei non beneficiari, per un importo complessivo pari a euro 342.602,00, riguardante "Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico".

ART. 3 Sono approvate le modifiche di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituito da n. 206 studenti, di cui dal n. 1 al n. 116 Beneficiari, e dal n. 117 al n. 206 Idonei non beneficiari, per un importo complessivo pari a euro 278.212,96, riguardante "Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea magistrale".

ART. 4 Sono approvate le modifiche di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituito da n. 337 studenti, di cui dal n. 1 al n. 194 Beneficiari, e dal n. 195 al n. 337 Idonei non beneficiari, per un importo complessivo pari a euro 453.117,01, riguardante "Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, o di Laurea Magistrale".

ART. 5 Sono approvate le modifiche di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo all'elenco degli esclusi, dal n. 1 al n. 98, per le singole motivazioni indicate.

ART. 6 Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, si provvederà con successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B e C, verrà notificata all'Assessore della Pubblica

Istruzione, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché per esteso sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Scanu

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**  
**Direzione generale del turismo, artigianato e commercio**  
**Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore**

**Determinazione**

n. 1337 del 23 ottobre 2013

**L.R. 18.12.2006, n. 20 - Registro regionale delle Guide Turistiche (GT) Rinnovo.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1627 del 03.08.2007 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistiche;

VISTE le Determinazioni di iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche;

CONSIDERATO che l'iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche ha valenza triennale;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle istruttorie di rinnovo dell'iscrizione, effettuate dalle Province competenti nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R. 18.12.2006, n. 20, ai rinnovi dell'iscrizione nel registro regionale delle Guide turistiche;

Determina

ART. 1) E' rinnovata l'iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche dei soggetti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2) La data di decorrenza del rinnovo coincide con il giorno successivo la scadenza del triennio laddove la richiesta di rinnovo è stata presentata alla Provincia entro la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza del triennio, la data di decorrenza del rinnovo coincide con la data di presentazione dell'istanza di rinnovo.

ART. 3) La richiesta di ulteriore rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alla Segreteria dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal Registro.

ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 5) La pubblicazione nel Buras della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

L'elenco è visionabile sul sito.

Murru

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**  
**Direzione generale del turismo, artigianato e commercio**  
**Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore**

**Determinazione**

n. 1364 del 25 ottobre 2013

**Rettifica al Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche – L.R. 20/2006.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 "Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2205 del 20.11.2007 che istituisce il Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche;

VISTA la nota della Provincia di Sassari competente per territorio, pervenuta all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, prot. n. 16859 del 15.05.2013, con la quale si chiede l'iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche di Nieddu Laura nata a Sassari il 04.04.1984;

VISTA la Determinazione di iscrizione n. 567 del 31.05.2013 del Direttore di Servizio di questo Assessorato;

PRESO ATTO della verifica di questo ufficio che ha riscontrato un errore materiale in quanto la sig.ra Nieddu Laura ha richiesto l'iscrizione non al Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, ma al Registro regionale delle Guide Turistiche;

RITENUTO per le causali citate in premessa di dovere conseguentemente provvedere in merito rettificando il Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche;

Determina

ART. 1) E' rettificato il Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche mediante cancellazione dal medesimo del nominativo di Nieddu Laura al n. 660.

ART. 2) E' rettificata la Determinazione del Direttore di Servizio n. 567 del 31.05.2013 così come da tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 4) La pubblicazione nel Buras della presente

determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

L'elenco è visionabile sul sito.

Murru

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

**Determinazione**

n. 1366 del 25 ottobre 2013

**Rettifica al Registro Regionale delle Guide turistico sportive – Operatori del turismo subacqueo – Guide Subacquee – L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 26.02.1999, n. 9 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/12 del 03.10.2007 "Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di Guida turistico sportiva";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la nota della Provincia di Olbia Tempio competente per territorio, pervenuta all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, prot. 20368 del 07.08.2013 con la quale si chiede l'iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei", sottocategoria a) "Istruttori Subacquei" del sig. Maximilian Pintus;

VISTA la Determinazione di Iscrizione n. 1063 del

10.09.2013 del Direttore di Servizio di questo Assessorato;

PRESO ATTO dell'annuncio telefonico in data 22.10.2013 da parte della Provincia di Olbia Tempio, con il quale si segnala errore materiale in quanto il sig. Maximilian Pintus fa richiesta di iscrizione non al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria b) "Guida subacquea", ma al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria a) "Istruttori subacquei"

CONSIDERATO di dovere conseguentemente provvedere in merito rettificando il Registro Regionale, per le causali citate in premessa, delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria b) "Guida subacquea";

Determina

ART. 1) E' rettificato il Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria b) "Guida subacquea", mediante cancellazione dal medesimo del nominativo di Maximilian Pintus al n. 479.

ART. 2) E' rettificata la Determinazione del Direttore di Servizio n. 1063 del 10.09.2013 così come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti Uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 4) La pubblicazione nel Buras della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

L'elenco è visionabile sul sito.

Murru

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore

**Determinazione**

n. 1367 del 25 ottobre 2013

**Rettifica al Registro regionale delle Guide turistico sportive – Operatori del turismo subacqueo – Istruttori Subacquei – L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 26.02.1999, n. 9 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/12 del 03.10.2007 "Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di Guida turistico sportiva";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la nota della Provincia di Olbia Tempio competente per territorio, pervenuta all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, prot. 18298 del 19.06.2012 (acquisita con ns. prot. n. 7105 del 26.06.2012) con la quale si chiede l'iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei", sottocategoria b) "Guida subacquea" del sig. Thomas Cassarà;

VISTA la Determinazione di Iscrizione n. 1023 del 11.09.2012 del Direttore di Servizio di questo Assessorato;

VISTA la nota (e-mail) della Provincia di Olbia Tempio del 17.10.2013 con la quale si segnala errore materiale in quanto il sig. Thomas Cassarà chiede l'iscrizione non al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria a) "Istruttori Subacquei", ma al Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria b) "Guide Subacquee";

CONSIDERATO di dovere conseguentemente provvedere in merito rettificando il Registro Regionale, per le causali citate in premessa, delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria a) "Istruttori Subacquei";

Determina

ART. 1) E' rettificato il Registro Regionale delle Guide Turistico Sportive - Area tematica "Operatori Subacquei" sottocategoria a) "Istruttori Subacquei", mediante cancellazione dal medesimo del nominativo di Thomas Cassarà al n. 853.

ART. 2) E' rettificata la Determinazione del Direttore di Servizio n. 1023 del 11.09.2012 così come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti Uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 4) La pubblicazione nel Buras della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

L'elenco è visionabile sul sito.

Murru

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**  
**Direzione generale del turismo, artigianato e commercio**  
**Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore**

#### Determinazione

n. 1420 del 07 novembre 2013

**L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo. Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione Subacquea – Iscrizioni.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22.06.1999, n. 9 sulla disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo;

VISTA la L.R. 12.06.2006, n. 9 sul conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, di riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 825 del 13.05.2009 con la quale è istituito, presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il

Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle due sezioni denominate:

- Sezione Centro di Immersione subacquea;
- Sezione Organizzazioni didattiche per le attività subacquee;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

PRESO ATTO dell'esito positivo delle istruttorie, effettuate dalle Province competenti nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 20/2006;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R. 9/1999 e L.R. 20/2006 alla iscrizione nel Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di Immersione subacquea, delle strutture di cui all'allegato elenco;

Determina

ART. 1) Sono iscritti al Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione subacquea, i Centri di immersione di cui all'elenco (dal n. 202 al n. 204) allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. L'iscrizione ha valenza annuale.

ART. 2) La data di decorrenza del rinnovo dell'iscrizione coincide con il giorno successivo la scadenza (della durata del precedente provvedimento) laddove la richiesta di rinnovo sia stata presentata entro la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza del provvedimento precedente, la data di decorrenza del rinnovo coincide con la data di presentazione dell'istanza di rinnovo.

ART. 3) La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata al SUAP (Sportello per le Attività produttive) presso il proprio Comune di appartenenza.

ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 5) La pubblicazione nel Buras della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

L'elenco è visionabile sul sito.

Murru

**Assessorato Turismo, artigianato e commercio**

**Direzione generale del turismo, artigianato e commercio**

**Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore**

**Determinazione**

n. 1428 del 08 novembre 2013

**L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006. Registro regionale delle Guide turistico sportive. Istruttori Subacquei - Iscrizioni - Pintus Maximilian – n. 920.**

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26.02.1999, n. 9 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 "Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di Guida turistico sportiva";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 47 del 23.03.2012 con il quale alla Dirigente dott.ssa Francesca Murru sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore presso la Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;

VISTE le Determinazioni di iscrizione al Registro regionale delle Guide turistico sportive;

CONSIDERATO che l'iscrizione al Registro regionale delle Guide turistico sportive ha valenza annuale;

PRESO ATTO dell'esito positivo della istruttoria, effettuata dalla Provincia di Olbia Tempio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R. 20/2006, all'iscrizione nel Registro regionale delle Guide Turistiche Sportive, nell'Area tematica "Operatori Subacquei", sottocategoria a) "Istruttore subacqueo" di Pintus Maximilian;

Determina

ART. 1) E' iscritto al Registro regionale delle Guide turistico sportive, nell'Area tematica "Operatori subacquei", sottocategoria a) "Istruttori subacquei", l'istruttore subacqueo Pintus Maximilian al n. 920, come da prospetto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2) La data di decorrenza del rinnovo coincide con il giorno successivo la scadenza dell'anno laddove la richiesta di rinnovo è stata presentata alla Provincia entro la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza dell'anno, la data di decorrenza di rinnovo coincide con la data di presentazione dell'istanza di rinnovo.

ART. 3) La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alla segreteria dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal Registro.

ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

ART. 5) La pubblicazione nel Buras della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti, valore di notifica ai soggetti interessati.

Il prospetto è visionabile sul sito.

Murru

## Sentenze, ricorsi e ordinanze

### Ricorsi

#### Corte Costituzionale

##### Ricorso

n. 93 del 10 ottobre 2013

##### **Ricorso n. 93 depositato il 10 ottobre 2013.**

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 93  
depositato il 10 ottobre 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale

dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BUR n. 36 dell'8.8.2013 recante "Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici".

La legge della Regione autonoma Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013 recante norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici, all'art. 1 dispone la "Ricognizione generale degli usi civici".

Più precisamente stabilisce che:

"1. La Giunta regionale, mediante un Piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione su cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. A tal fine in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), ed in via straordinaria al fine di superare i limiti e le incongruenze legate alle procedure di accertamento già decretato delle terre gravate da uso civico, i comuni sono delegati ad effettuare entro il 31 dicembre 2013, e con le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di valorizzazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 1994, la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio.

3. A tal fine i comuni, oltre a documentare il reale sussistere dell'uso civico, possono proporre permuta, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente. Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l'originaria sussistenza del vincolo demaniale civico. I comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare, nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di



transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere. Per quanto previsto al presente articolo non possono essere assimilate ad uso civico le terre pubbliche sottoposte da provvedimenti prefettizi ad assegnazione per finalità sociali.

4. Tutte le risultanze degli accertamenti già decretati che non risultino confermate o coerenti con la documentazione giustificativa del piano di accertamento straordinario di cui al comma 1 decadono con l'approvazione, non oltre i tre mesi dalla conclusione delle procedure comunali, del complessivo Piano straordinario di accertamento da parte della Giunta regionale. Le cessazioni degli usi civici derivanti dalle risultanze del piano straordinario di cui alle presenti norme, hanno efficacia dalla data dei medesimi atti o provvedimenti, ovvero se precedenti rispetto alle date indicate negli stessi atti o provvedimenti, dalla data, indicata nell'atto ricognitivo, in cui è venuta meno la destinazione funzionale all'uso civico dei relativi beni."

La disposizione sopra richiamata, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti

motivi

Violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; degli artt. 135, 142, comma 1, lettera h) e 143 Divo 42/2004; dell'art. 3 lettera n) dello Statuto Speciale della Regione Sardegna (approvato con legge costituzionale n. 3/1948) e delle disposizioni attuative del medesimo contenute nell'art. 6 del Dpr 22 maggio 1975 n. 480.

1. L'articolo 1 della Legge regionale della Sardegna n. 19/2013 delega i Comuni "alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio" (comma 2), prevedendo, altresì, una procedura di sdemanializzazione dei "terreni sottoposti a uso civico che abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l'originaria sussistenza del vincolo demaniale civico" (comma 3).

Come è noto, gli "usi civici" sono diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività.

Essi sono disciplinati, in linea generale, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (mantenuta in vigore dall'allegato 1 del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43) e del relativo regolamento di cui al r.d. n. 332/1928.

Il legislatore statale, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano usi civici all'art. 12, II° co. della L. n. 1766 cit, ha stabilito, in via di principio, l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione, dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente.

Gli usi civici concorrono quindi a determinare la forma del territorio su cui si esercitano ed incidono sull'ambiente e sul paesaggio, perché contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi.

In tale contesto normativo si inserisce l'art. 1 della legge regionale in esame che come si è detto delega i comuni ad una ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio e in particolare prevede la progressiva sdemanializzazione dei terreni sottoposti a uso civico.

La legge regionale non si limita quindi a disciplinare la materia degli usi civici sul territorio ma prevede la sostanziale cessazione degli usi civici e quindi interferisce in modo diretto sulla conservazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio, in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma lettera s) Cost. la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato.

Come ha ritenuto la giurisprudenza della Corte Cost. sin dalla sentenza n. 367/2007 si è infatti venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che "il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia dal territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987). L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla

competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti."

Parimenti l'art 117 comma 2 lettera s) ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e la giurisprudenza costituzionale ha più volte stabilito che la particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni autonome, incidendo sulla loro potestà normativa (sentenza n. 367/2007).

Gli indicati parametri sono violati perché l'oggetto della norma è indiscriminato: tutti gli usi civici sono presi in considerazione, senza distinguere quelli che possono presentare un concreto interesse paesistico e ambientale né riservare a questi una normativa specifica. Sono altresì violati perché il solo presupposto della sdemanializzazione è la mancanza dell'attuale destinazione pascolativa o boschiva; senza considerare che la perdita della destinazione agraria non comporta di per sé perdita di rilevanza paesistica e ambientale. Infine va censurato l'automatismo della norma contenuta nel comma 4 che fa decadere tutti gli usi civici non confermati dalla ricognizione prevista dalla legge impugnata, entro il breve termine in cui questa deve essere effettuata. In tal modo la tutela del paesaggio e dell'ambiente (nella misura in cui questa dipende anche dall'esistenza di usi civici) è rimessa all'esito di una ricognizione che non include tra i propri criteri e obiettivi anche l'interesse paesistico ambientale; va poi considerata la possibilità di errori o di altre disfunzioni che possono verificarsi nel procedimento di ricognizione.

L'automatismo "mancata ricognizione" / "cessazione dei previgenti accertamenti" appare quindi misura eccessiva e sproporzionata rispetto al fine che la legge persegue (il riordino degli usi civici) e si traduce nello svuotamento del nucleo essenziale della tutela del paesaggio e dell'ambiente quale impostata dall'art. 9 Cost. e attuata dalle disposizioni del testo unico sui beni culturali e ambientali citate nella rubrica del presente motivo.

Per le ragioni fin qui esposte, è poi evidente come la disposizione impugnata, oltre che nell'illegittimità sostanziale ora denunciata, incorra anche nel vizio di incompetenza: la normativa regionale priva infatti il sistema di tutela del paesaggio e dell'ambiente del presidio costituito dagli usi civici, e in tal modo direttamente incide, invadendola, nella competenza

statale esclusiva sopra menzionata.

2. L'art. 1 in esame contrasta altresì con le norme interposte di legge ordinaria in particolare con gli articoli 142, comma 1, lettera h), 135 e 143 e del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Queste disposizioni statali sono state adottate sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riguardano in particolare la materia di beni paesaggistici (nell'ambito dei quali l'art. 142, comma 1, lettera h) annovera anche gli usi civici) e di pianificazione paesaggistica (art. 143) contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e pertanto sono vincolanti anche nei confronti delle Regioni.

La Corte Costituzionale, infatti, ha rilevato, come si è detto, che "La particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali", incidendo sulla loro potestà normativa (cfr. C. Cost. n. 367/2007; per la natura di "norme di grande riforma economico-sociale" delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004, e per i limiti che ne derivano all'esercizio della competenza legislativa primaria delle Regioni autonome, cfr., con riferimento all'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, C. Cost. n. 164/2009, n. 101/2010, n. 238/2013).

L'art. 142 in particolare sottopone a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici. Riprendendo quanto già previsto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "Legge Galasso"), il legislatore statale ha evidenziato e sottoposto a tutela il valore paesaggistico intrinseco delle aree territoriali coperte da uso civico, per le tipiche caratteristiche morfologiche ed ubicazionali che esse presentano.

È ormai pacifico che gli usi civici non svolgono esclusivamente la funzione economico-sociale di garantire risorse alla collettività che ne è proprietaria, atteso che "il riconoscimento di una loro ulteriore e rilevante funzione nella società contemporanea, conseguente proprio alla natura di bene collettivo, per cui alle tradizionali funzioni di usi civici si è nel frattempo aggiunta una loro fondamentale utilità ai fini della conservazione del bene ambiente" (cfr. Cons. Stato, 26 marzo 2013, n. 1698).

La Corte Costituzionale, in particolare, ha ravvisato un "interesse unitario della comunità internazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione fra uomo e ambiente naturale" (C. Cost., n. 46/1995; in questo senso, cfr. anche l'ordinanza n. 316/1998, secondo cui "le zone vincolate in ragione dell'appartenenza a università

agrarie o dell'assoggettamento a usi civici comprendono vaste aree con destinazione a pascolo naturale o a bosco, o agricole tradizionali, e risalenti nel tempo nelle diverse regioni in relazione agli obblighi gravanti e alla particolare sensibilità alla conservazione da parte delle collettività o comunità interessate, in modo da consentire il mantenimento di una serie di porzioni omogenee del territorio, accomunate da speciale regime o partecipazione collettiva o comunitaria, e caratterizzate da una tendenza alla conservazione dell'ambiente naturale o tradizionale, come patrimonio dell'uomo e della società in cui vive", nonché C. Cost. n. 133/1993, secondo cui "accanto agli interessi locali, di cui sono diventate esponenti le regioni, emerge l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio").

In proposito, la Corte Costituzionale ha stabilito che le norme statali contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (legge sul riordinamento degli usi civici) e nel relativo regolamento (R.D. n. 332/1928), richiedono che la limitazione o la liquidazione dei diritti di uso civico non possano prescindere dalle valutazioni del Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. C. Cost. n. 345/1997 e 310/2006).

L'articolo 1 della l.r. n. 19/2013, allora, incidendo sulla classificazione degli usi civici sottrae alla tutela paesaggistica vaste porzioni territoriali, ad oggi tutelate in forza della legge nazionale (si consideri che il 15% del territorio sardo è assoggettato e gravato da usi civici), e si pone in contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La disposizione censurata, inoltre, contrasta con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di pianificazione paesaggistica, potendo avere effetti negativi diretti sul processo di copianificazione paesaggistica in corso. Rimandando ad un'ulteriore cartografia per la rilevazione degli usi civici, infatti, la disposizione mette in discussione la ricognizione finora predisposta, incidendo in modo unilaterale sullo strumento di pianificazione.

L'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice costituisce uno dei contenuti necessari del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c) del Codice) e deve essere svolta congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del Codice). Pertanto, la previsione regionale impugnata contrasta anche con la normativa statale in materia di pianificazione congiunta (articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali), che pure costituisce una norma fondamentale di riforma economico-sociale.

E' evidente come l'intervento legislativo regionale qui

censurato renda impossibile l'applicazione delle norme statali di competenza esclusiva ora illustrate, così invadendo sotto gli aspetti appena specificati tale competenza esclusiva.

3. Sotto altro aspetto appare chiara anche la violazione dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.

Consegue infatti da quanto esposto che nelle indicate materie del paesaggio e dell'ambiente (in cui rientrano, come si è detto, gli usi civici in quanto la conservazione degli usi civici contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio) la legge regionale deve sempre rispettare quanto stabilito dal legislatore statale.

Se quindi è pur vero che l'art. 3 lettera n) dello Statuto speciale della Regione Sardegna attribuisce la potestà legislativa alla Regione in materia di usi civici "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della repubblica"; e parimenti l'art. 6, d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante "Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna attribuisce alla Regione funzioni relative ai beni culturali e ai beni ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani paesistici; tuttavia la Regione non ha esercitato la sua competenza nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 3 dello Statuto della Regione, e quindi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Infatti dalle norme statali e dalla giurisprudenza costituzionale illustrate nei precedenti motivi risulta che costituisce principio dell'ordinamento giuridico generale quello secondo cui gli usi civici fanno parte integrante e sostanziale del complessivo sistema di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

P.T.M.

Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art 1 della Legge regionale della Regione Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013.

Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 completa di relazione.

Roma, 7 ottobre 2013

Chiarina Aiello  
Avvocato dello Stato

**Corte Costituzionale****Ricorso**

n. 95 del 14 ottobre 2013

**Ricorso n. 95 depositato il 14 ottobre 2013**

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 95  
depositato il 14 ottobre 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

La Regione Sardegna (CF 80002870923) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Cagliari Viale Trento, 69 - Cagliari CAP 09123

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

Degli artt. 2 e 5, della Legge Regione Sardegna n. 17 del 26.7.2013, pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 35 del 1.8.2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale", così come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20.9.2013

fatto

La legge della regione Sardegna n. 17 del 2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 81 Cost. in quanto privi di copertura finanziaria e contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost.

diritto

1) L'articolo 2, che dispone interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, prevede, al comma 1, che "Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, è autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse" e, al comma 2, che "Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo

sono determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013".

Detto art. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale ad anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità, anche tramite apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, non essendo limitata all'esercizio finanziario 2013, determina oneri a carico del bilancio regionale per gli anni successivi al 2013 privi di idonea copertura, in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

2) L'art. 5, al comma 1, stabilisce che "Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli stessi oneri si fa fronte: a) quanto a euro 12.000.000, mediante le risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con legge di bilancio; b) quanto a euro 31.500.000 con le variazioni di cui al comma 2".

Tale disposizione, che prevede la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge in esame mediante l'utilizzo di stanziamenti già autorizzati in bilancio, è incostituzionale, atteso che a fronte di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt 1 e 3 della legge in esame non risultano né riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa né modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Inoltre, per gli anni successivi al 2015 la copertura degli oneri relativi all'art. 1 è rinviata a "legge di bilancio", in contrasto con l'articolo 19 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. secondo cui, appunto, "Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

Ne consegue la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81. quarto comma, Cost.

In particolare, è appena il caso di considerare che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato il principio che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost si ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

La Corte, inoltre, ha anche precisato - relativamente a fattispecie analoga a quella in esame - che l'indicazione della copertura, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. "è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli" (per tutte, sentenza n. 30 del 1959).

Per quanto concerne gli oneri pluriennali - ciò che avviene nel caso di specie - la Corte ha chiarito che sussiste un obbligo rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali (sentenze n. 272 del 2011, ed ancora n. 100 del 2010, n. 213 del 2008).

Inoltre, l'indicazione della copertura è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio (n. 272 del 2011 cit., n. 115 del 2012 e n. 192 del 2012).

Del resto, la rigorosa applicazione dell'art. 117 3° comma Cost. richiede certamente un inasprimento della dimostrazione di copertura della spesa, in vista della esigenza - particolarmente avvertita in questo momento - da parte dello Stato di garantire il pareggio di bilancio, già operante a livello europeo e formalmente recepito nel nuovo testo degli artt. 81 e 97 Cost..

Ora, nella legge regionale impugnata,

a) per quanto concerne l'art. 2, non si prevede alcun ulteriore stanziamento di fondi, pur richiedendosi un impegno finanziario anche per anni successivi al 2013

b) per quanto concerne l'art. 5, si impegnano fondi per gli anni 2013 fino al 2015 e, per quanto concerne gli anni successivi al 2013, si subordina la realizzazione alla "legge di bilancio", senza contestualmente modificare le previsioni di spesa oggi stabilite, né si prevede alcuno storno di spese già previste, né limitazioni di altro tipo.

Dunque, non esistendo alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dallo stesso, le disposizioni impugnate violano l'art. 81, quarto comma e l'art. 117, 3° comma Cost..

Per i motivi esposti si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa delle disposizioni indicate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra

specificati gli artt. 2 e 5, della Legge Regione Sardegna n. 17 del 26.7.2013, pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 35 del 1.8.2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale", così come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20.9.2013

Roma 24.9.2013

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:  
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 20.9.2013;

2. copia della Legge regionale impugnata;  
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 24.9.2013

Vincenzo Rago  
Avvocato dello Stato

## Parte seconda

### Avvisi e comunicati

#### Avvisi

##### Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità

##### Estratto Avviso

**Estratto avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna - Annualità 2013.**

Avviso

Il Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Presidenza della Regione,

comunica alle associazioni di promozione sociale interessate che, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, sono aperti i termini per la presentazione della domanda di contributo regionale per l'anno 2013.

Sono soggetti destinatari dei contributi le associazioni di promozione sociale che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sono regolarmente iscritte nel Registro, in regola con i relativi adempimenti, di cui alle linee guida, approvate con D.G.R. n. 15/1 del 13.4.2006, ed intendono realizzare progetti ed iniziative per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in ambito regionale.

I progetti dovranno riguardare la diffusione ed il

potenziamento dell'associazionismo di promozione sociale nell'ambito della Regione Sardegna, attuato anche tramite le specifiche attività attraverso cui si realizzano le finalità statutarie dell'associazione (sociali, sportive, culturali, ecc.), ovvero riguardare iniziative di supporto alle associazioni di promozione sociale, che prevedano la creazione di servizi reali.

A pena d'esclusione, i progetti e la relativa documentazione dovranno pervenire all'Ufficio preposto, entro e non oltre il giorno 25 novembre 2013, in plico chiuso attraverso i servizi postali o altri servizi autorizzati, che garantiscano la tracciabilità (data e ora), all'indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Presidenza – Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità – viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari; oppure - consegnata a mano entro le ore 14.00 del 25 novembre 2013, presso l'ufficio protocollo del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità, in viale Trento n. 69, 6° piano della Torre – 09123 Cagliari; oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [pres.promsociale@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.promsociale@pec.regione.sardegna.it) - se l'Associazione ne è dotata e se il legale rappresentante ha già dichiarato per l'Associazione un recapito PEC ed ha già provveduto a comunicarlo all'Amministrazione scrivente.

Si sottolinea che, in caso di inoltro a mezzo postale, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l'Amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro postale.

A pena esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere redatta solo esclusivamente sui modelli "A/2013" e "B/2013" predisposti dal Servizio e resi disponibili sul sito internet istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) percorso: (Struttura Organizzativa > Direzione Generale Presidenza > procedimenti/modulistica > contributi alle associazioni di promozione sociale oppure Servizio al cittadino > Bandi).

Richieste di chiarimenti e informazioni sulle disposizioni del presente avviso potranno essere presentate dagli interessati, fino alla data ultima di presentazione delle domande di cui al presente

avviso, mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Servizio competente: [pres.volontariato@regione.sardegna.it](mailto:pres.volontariato@regione.sardegna.it) o ai numeri telefonici: 070 606 2242/5809 - Fax: 070 606 5805

Il presente avviso per esteso sarà pubblicato, con la relativa modulistica, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) (percorso: Struttura Organizzativa > Direzione Generale Presidenza > procedimenti/modulistica > contributi alle associazioni di promozione sociale oppure Servizio al cittadino > Bandi).

Deidda

### Informazioni per gli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato **esclusivamente** in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art. 5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro **quindici giorni** dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione **esclusivamente** tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <http://buras.regione.sardegna.it>

### Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
- per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
- Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
  - **Bonifico sul conto corrente bancario** acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04
  - **Versamento sul conto corrente postale** n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601 04800 000060747748.

- Solo per gli **Enti soggetti al sistema di tesoreria unica**, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale dell'Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via Nazario Sauro n. 9 – 09123 Cagliari - Fax n. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a [pres.buras@regione.sardegna.it](mailto:pres.buras@regione.sardegna.it) e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

### **Prezzo Unitario Fascicoli cartacei**

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

### **Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:**

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

### **Suggerimenti per il contenuto:**

- Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

### **Contatti**

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS.

[pres.buras@regione.sardegna.it](mailto:pres.buras@regione.sardegna.it)

fax n. +39 070 070 6064440

tel. n. +39 070 6064437 – 60604465 – 6064438